

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visti altresì i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l'articolo 3 del citato Regolamento n. 882/2004 "Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali";

Richiamato l'articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi, che stabilisce che ciascuno Stato membro deve elaborare un unico piano di controllo nazionale pluriennale per garantire l'attuazione effettiva dell'articolo 17, par. 2 del Regolamento 178 citato, delle disposizioni relative alla salute animale e al benessere degli animali e dell'articolo 45 dello stesso Regolamento n. 882;

Vista la Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 (2007/363/CE in GUCE L138 del 30.5.07) che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri ad elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerata la valenza innovativa in materia di controlli ufficiali apportata dai nuovi regolamenti comunitari, in particolare per quanto concerne:

- la frequenza dei controlli ufficiali che dovrebbe essere regolare e proporzionata al rischio;
- l'acquisizione a base dei controlli ufficiali di procedure documentate in modo da assicurare che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello;
- la garanzia di appropriate procedure di coordinamento, efficacemente applicate, che le Autorità competenti dovrebbero assicurare ove diverse unità di controllo siano coinvolte nell'esecuzione dei controlli ufficiali;
- la previsione che le Autorità competenti assicurino che, qualora la competenza ad eseguire controlli ufficiali sia stata delegata dal livello centrale al livello regionale o locale, vi sia un coordinamento efficace ed efficiente tra i diversi livelli interessati;
- l'approccio uniforme e globale in materia di controlli ufficiali che gli Stati membri dovrebbero perseguire, adottando piani di controllo nazionali pluriennali conformemente a orientamenti generali elaborati a livello comunitario;

Atteso pertanto che, per dare applicazione al dettato dei Regolamenti anzidetti, si rende necessario un approccio fortemente innovativo nonché una revisione profonda delle procedure da seguire durante l'esecuzione dei controlli ufficiali ed è quindi indispensabile armonizzare ed omogeneizzare il controllo ufficiale degli alimenti all'interno del territorio regionale;

Viste le "Linee Guida per il Controllo Ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004" – trasmesse dal Ministero della Salute con nota prot. DGSAN/3/6238/P del 31 maggio 2007 – che approfondiscono alcuni aspetti previsti dalla nuova normativa comunitaria, sia per gli organi di controllo, che per quanto riguarda gli aspetti della produzione;

Considerato che le suddette Linee Guida hanno anche affrontato, in forma omogenea e condivisa, la problematica della classificazione delle imprese alimentari in base al rischio relativo di sicurezza alimentare connessa all'attività produttiva, in modo da orientare il controllo ufficiale ed aumentarne, al contempo, l'efficacia, evitando sprechi di risorse e consentendo di determinare la frequenza dei controlli sulla base di

elementi predefiniti ed oggettivi e di controllare le imprese alimentari utilizzando parametri omogenei di valutazioni del rischio;

Vista l'intesa sancita nella seduta del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'Università e ricerca, il Ministro dell'economia e finanze e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano e con cui è stato approvato il "Piano nazionale integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare";

Atteso che il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, che reca "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", ha abrogato la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie già abrogate dalla direttiva 2004/41/CE stessa, stabilito sanzioni per l'inosservanza dei Regolamenti comunitari n. 852/04, 853/04 e 854/04 ed ha individuato le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano quale Autorità competenti ai sensi dei Regolamenti citati per:

- l'attività di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle AA.SS.LL.;
- l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo, opportunamente condivisi tra i Servizi Medici e Veterinari delle Aziende sanitarie;
- l'individuazione degli standard di funzionamento dei Servizi delle AA.SS.LL.;
- la supervisione sulle attività delle Aziende sanitarie,

prevedendo che spetti alle Aziende sanitarie stesse, in qualità di Autorità competenti in ambito locale, la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli operatori del settore alimentare;

Considerato che il citato D. Lgs. n. 193/07 ha, tra l'altro, abrogato il D. Lgs. 26/5/1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" che costituiva il presupposto delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 613 del 14/06/2002 "Linee guida per la verifica dell'applicazione del D. Lgs 155/97"
- n. 447 del 31/03/2000 "Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control point (HACCP), ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 21/12/99, n. 526"
- n. 504 del 14/05/1999 "Linee guida per l'applicazione dell'autocontrollo nelle industrie alimentari" ;

Considerato che i Servizi Veterinari e Medici delle strutture dipartimentali delle AA.SS.LL. non hanno fatto pervenire osservazioni sostanziali al Piano di controllo oggetto del presente provvedimento, inviato in bozza ed illustrato alle strutture anzidette nelle riunioni tenute il 4 e l'8 febbraio 2008;

Vista la nota del Ministero della Salute, prot. DGSAN-VIII-19306/P/I6a/35, ad oggetto "Piano Pluriennale Integrato 2007-2010, sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la sanità dei vegetali", con la quale viene richiesto agli Assessorati alla Sanità la trasmissione dei piani regionali elaborati;

Vista la L.R. 7.12.2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e in particolare il Titolo III - Capo VI "Area dipartimentale di Prevenzione", per quanto attiene le competenze e l'articolazione organizzativa del Dipartimento di Prevenzione che, in quanto inerenti la sicurezza alimentare, comportano che sia lo stesso Dipartimento di Prevenzione tramite le proprie strutture operative a svolgere in ambito locale le funzioni di controllo della Autorità competente di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193;

Ritenuto pertanto, nell'esercizio dell'attività programmatica regionale, di fornire le indicazioni necessarie per la programmazione, esecuzione, documentazione dell'attività di controllo propria delle AA.SS.LL. a livello del Dipartimento di Prevenzione, nel rispetto dei regolamenti comunitari citati;

Ritenuto inoltre necessario riservarsi ulteriori approfondimenti per quanto concerne l'applicazione delle procedure su base HACCP per le aziende registrate;

Atteso che la programmazione regionale deve tener conto, tra l'altro, dei dati sull'attività di controllo delle AA.SS.LL., come richiamato nelle Linee Guida per il Controllo Ufficiale di cui alla nota ministeriale del

31.5.2007 sopracitate e che pertanto le AA.SS.LL. stesse così come i Laboratori, sono tenuti a rispettare gli obblighi in termini di flussi per la rendicontazione dei controlli effettuati in adempimento al Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007– 2010, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Attesa l'esigenza che in tutti i documenti con cui sono adottate le decisioni dell'Autorità competente inerenti le misure di cui all'articolo 54 del Regolamento n. 882/2004, siano fornite informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili;

Ritenuto altresì con il presente provvedimento – in ragione di difformi orientamenti di altre Regioni e della previsione di una revisione in sede di Conferenza Stato/Regioni del termine previsto - di apportare una variazione a quanto oggetto della propria deliberazione n. 1465 del 15.12.2006 “Integrazione deliberazione G.R. n. 386 del 20/04/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”, per ridurre a 30 (trenta) giorni la scadenza anteriore dei 45 giorni per l'operatore tenuto a presentare DIA differita prima di iniziare l'attività e così di sostituire tale scadenza nelle relativa modulistica approvata e parte integrante della richiamata deliberazione n. 1465/06, nelle more di una revisione che possa essere stabilita in sede di Conferenza Stato/Regioni;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007 – 2010, allegato parte integrante e necessaria della presente deliberazione;
- di abrogare le proprie deliberazioni:
 - n. 613 del 14/06/2002 “Linee guida per la verifica dell'applicazione del D. Lgs 155/97”
 - n. 447 del 31/03/2000 “Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control point (HACCP), ai sensi dell'art. 10, comma 5, della Legge 21/12/99, n. 526”
 - n. 504 del 14/05/1999 “Linee guida per l'applicazione dell'autocontrollo nelle industrie alimentari”
- di dare atto che ai sensi della L.R. 7.12.2006, n. 41 è il Dipartimento di Prevenzione tramite le proprie strutture operative a svolgere in ambito locale le funzioni di controllo della Autorità competente di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193;
- di dare atto altresì che in tutti i documenti con cui sono adottate le decisioni dell'Autorità competente inerenti le misure di cui all'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004, siano fornite informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili;
- di riservarsi ulteriori approfondimenti per quanto concerne l'applicazione delle procedure su base HACCP per le aziende registrate;
- di modificare la propria deliberazione n. 1465 del 15.12.2006 “Integrazione deliberazione G.R. n. 386 del 20/04/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”, intendendo ridotta a 30 (trenta) giorni la scadenza anteriore dei 45 giorni per l'operatore tenuto a presentare DIA differita prima di iniziare l'attività e così di sostituire tale scadenza nella relativa modulistica approvata e parte integrante della deliberazione stessa, nelle more di una revisione che possa essere stabilita in sede di Conferenza Stato/Regioni;
- di dare atto che i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. debbono predisporre ed approvare con atto deliberativo aziendale il Piano Dipartimentale Integrato entro il 30 giugno 2008, sulla base delle

indicazioni fornite dal Piano regionale che si approva e che gli stessi Dipartimenti di Prevenzione, l'Arpal e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, per quanto di rispettiva competenza, debbono fornire alla Regione la rendicontazione dell'attività svolta nei termini e con le modalità previste nel Piano regionale.

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.